



COMUNE DI PORTO MANTOVANO

Provincia di Mantova

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE I.R.P.E.F.

Approvato con D.C.C. N. _____ del __/__/____

Sommario

Art. 1 - Oggetto del Regolamento	3
Art. 2 – Soggetto attivo	3
Art. 3 – Soggetto passivo.....	3
Art. 4 - Determinazione dell'aliquota.....	3
Art. 5 - Esenzione	3
Art. 6 – Modalità di versamento	4
Art. 7 – Sanzioni e interessi	4
Art. 8 – Pubblicità del regolamento e degli atti.....	4
Art. 9 - Rinvio dinamico	4
Art. 10 – Tutela dei dati personali	4
Art. 11 - Rinvio ad altre disposizioni.....	5
Art. 12 - Entrata in vigore e abrogazione	5

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione dell'Addizionale Comunale all'Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche (I.R.PE.F.), di cui al D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360.

Art. 2 – Soggetto attivo

1. Soggetto attivo dell'addizionale comunale all'Irpef è il Comune di Porto Mantovano, che la applica secondo le disposizioni del presente regolamento e delle disposizioni vigenti.

Art. 3 – Soggetto passivo

1. Soggetti passivi dell'addizionale comunale all'Irpef sono tutti i contribuenti iscritti nei registri anagrafici del Comune di Porto Mantovano alla data del 1° gennaio dell'anno di riferimento.

Art. 4 - Determinazione dell'aliquota

1. L'aliquota dell'addizionale comunale I.R.PE.F. è fissata nella misura dello 0,8%.
2. Per gli anni successivi la predetta aliquota potrà essere variata, nel rispetto dei limiti stabiliti dalle normative vigenti, con apposita deliberazione dell'organo competente. In assenza di provvedimento, è confermata l'aliquota stabilita nel precedente esercizio, così come stabilito dall'art. 1, comma 169, della Legge 27 Dicembre 2006, n° 296.
3. La deliberazione di determinazione dell'aliquota ha efficacia a decorrere dalla pubblicazione sul sito individuato con D.M. 31 maggio 2002, emanato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Art. 5 - Esenzione

1. In relazione al disposto dell'art. 1, comma 3-bis del D.Lgs. 28.09.1998, n. 360, l'addizionale non è dovuta se il reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche è inferiore o uguale ad Euro 15.000,00.

2. Se il reddito imponibile supera la soglia di esenzione come sopra stabilita, l'addizionale di cui all'art. 1 del presente Regolamento è dovuta ed è determinata applicando l'aliquota al reddito imponibile complessivo.

Art. 6 – Modalità di versamento

1. Il versamento diretto al comune viene effettuato con le modalità previste dal D.M. 5 ottobre 2007 (in G.U. 23 ottobre 2007, n. 247).
2. Il versamento è effettuato in acconto e a saldo secondo le disposizioni contenute nell'art.1 del D.Lgs. del 28 settembre 1998, n. 360.
3. L'aliquota per la determinazione dell'acconto è quella stabilita nella misura determinata per l'anno di riferimento se la deliberazione è effettuata entro il 31 marzo dell'anno stesso, altrimenti si farà riferimento a quella deliberata per l'anno precedente.

Art. 7 – Sanzioni e interessi

1. In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento, sia in acconto sia a saldo dell'addizionale comunale all'Irpef, il Comune provvederà ad applicare le sanzioni disciplinate dai decreti legislativi 471, 472 e 473 del 18 dicembre 1997, nonché gli interessi stabiliti dalla legge per omesso, insufficiente o tardivo versamento.

Art. 8 – Pubblicità del regolamento e degli atti

1. Copia del presente regolamento, a norma dell'art.22 della legge 7 agosto 1990, n. 241 come sostituito dall'art. 15, c.1, della legge 11.02.2005, n. 15 è tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

Art. 9 - Rinvio dinamico

1. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali.
2. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sovraordinata.

Art. 10 – Tutela dei dati personali

1. Il Comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi del D. Lgs. 30.06.2003, n. 196, recante: "Codice in materia di

protezione dei dati personali” e ai sensi del Regolamento (UE) n 679/2016.

Art. 11 - Rinvio ad altre disposizioni

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si rimanda, in quanto applicabili, alle disposizioni vigenti in materia di imposta sul reddito delle persone fisiche.

Art. 12 - Entrata in vigore e abrogazione

1. Il presente Regolamento entra in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2025 e unitamente alla deliberazione di approvazione, ai sensi dell’art. 1 del D. Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e dell’art. 14, comma 8, del D. Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, dovrà essere inserito nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione entro il 14 ottobre dell’anno 2025 sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze.
2. Il presente regolamento, dalla sua entrata in vigore, abroga e sostituisce il regolamento comunale per l’applicazione dell’addizionale comunale I.R.PE.F. approvato con deliberazione di consiglio comunale n. 44 del 08/06/2011.